

**ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART. 34 – D. LGS. 267/00
PER L'ADOZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO**

TRA I SEGUENTI ENTI

Comuni di:

Baranello

Busso

Campobasso

Casalciprano

Castropignano

Duronia

Ferrazzano

Fossato

Limosano

Lucito

Mirabello sannitico

Molise

Montagano

Oratino

Petrella Tifernina

Pietracupa

Ripalimosani

Roccavivara

Salcito

San Biase

Sant'Angelo Limosano

Torella del Sannio

Trivento

Vinchiaturro

e

l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise - ASReM

VISTI:

- La legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive modificazioni;
- Il decreto legislativo 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- La legge regionale 1/2000: “Riordino delle attività socio assistenziali e istituzione di un sistema di protezione sociale e dei diritti sociali di cittadinanza”;

PRESO ATTO che a decorrere dal giorno 1 gennaio 2021 è operativo il recesso del Comune di Castellino del Biferno dal precedente accordo di programma (PSZ 2016-2018), con conseguente

fuoriuscita dall'Ambito Sociale di Campobasso, per cui lo stesso ente non compare più tra i firmatari del presente accordo;

PREMESSO che il Consiglio Regionale del Molise, nella seduta dell' [REDACTED] con deliberazione n. [REDACTED], ha approvato il Piano Sociale Regionale 2020 – 2021 (qui di seguito PSR), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. [REDACTED] del [REDACTED], all'interno del quale si rinvencono le principali finalità che gli Enti locali associati sono chiamati a conseguire, attraverso lo strumento del Piano Sociale di Zona (di seguito PSZ);

TENUTO CONTO CHE ai sensi del TUEL 267/2000, il PSZ deve essere approvato attraverso Accordo di Programma.

RICORDATO CHE:

- l'ATS di Campobasso corrisponde a parte del territorio del Distretto Sanitario di Campobasso ed è composto dai Comuni di cui in epigrafe,
- le funzioni strategiche relative all'**integrazione socio-sanitaria** sono state esaustivamente regolamentate dalla Regione Molise con apposite linee guida oltre che ribadite nel Piano Sociale Regionale 2020-2022, rinviando le modalità attuative di dettaglio a specifici Accordi che l'ATS potrà sottoscrivere con l'ASReM, anche a modifica e/o integrazione di intese e protocolli già a suo tempo stipulati dalle due parti e tuttora in vigore;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si conviene e si stipula il seguente Accordo di Programma per l'adozione del PSZ 2020-2022 e con i relativi documenti allegati.

Art. 1 – Oggetto

Le Amministrazioni che sottoscrivono il presente Accordo di programma, approvano il PSZ *de quo*, il quale, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Il Piano Sociale di Zona dell'ATS di Campobasso.

Il PSZ contiene gli obiettivi strategici in ambito sociale e socio-sanitario dell'ATS.

Le priorità di intervento declinate nel PSZ triennale, riguardano, in particolare, i seguenti servizi sociali principali (l'elenco è indicativo e non esaustivo, per i dettagli vedasi il PSZ allegato):

LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI - LEP

Sostenibilità del welfare di accesso

- Segretariato Sociale
- Servizio Sociale Professionale

- Servizio di Pronto Intervento Sociale

Area di intervento delle responsabilità familiari e minori

- Sostegno alle genitorialità
- Assistenza Domiciliare Educativa (ADE)
- Sostegno alle famiglie affidatarie
- Progetto PIPPI
- Integrazione scolastica e sociale di minori affetti da DSA e BES

Area di intervento anziani

- Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale (SAD)
- Tele-assistenza e Tele-soccorso

Area di intervento disabili

- Assistenza Domiciliare socio-assistenziale per disabili (SAD Disabili)
- Centri Socio-educativi per disabili non anziani (C.S.E.)
- Servizi/Interventi per la non autosufficienza/FNA
- Residenzialità per disabili in “Dopo di Noi”
- Progetti per la vita indipendente

Area di intervento disagio adulto e contrasto alla povertà

- I LEP previsti per l’area disagio adulto e contrasto alla povertà. Modalità di erogazione.
- Tirocini di inclusione sociale ulteriori
- Azioni di contrasto alla violenza di genere

Azioni di sistema

- L’Ufficio di Piano-Spese di funzionamento
- Coordinatore d’Ambito/Responsabile Amministrativo e gestionale.
- Servizi di supporto amministrativo all’Ufficio di piano

Servizi aggiuntivi ai “Livelli essenziali delle prestazioni”

- Servizio di prevenzione dalle Dipendenze e Progetto innovativo “Divertimento Responsabile”
- Progetto AFFIDO
- Fondo emergenza famiglie in difficoltà e ricettività temporanea
- Trasporto sociale. Progetto “Muoversi facile”
- Servizio Civile
- I Colori della salute
- HCP (Home Care Premium)
- Servizi per Migranti, richiedenti asilo e apolidi
- Servizio assistenza tutelare anziani
- Sostegno a progetti sociali innovativi
- Protocollo SVAM-DI con il Distretto Sanitario

Attraverso le strutture operative del Piano di Zona e con le stesse modalità di cui al successivo articolo 3 per gli aspetti finanziari, verranno gestiti gli ulteriori progetti, servizi ed attività assegnati (anche a seguito di risposta dell’ATS a specifici bandi) o delegati o comunque conferiti dallo Stato, dalla Regione, dai singoli Comuni o da altri Enti Pubblici all’ATS medesimo.

Art. 3 – Fondo di ambito

A mente dell'art. 10 della Convenzione ex art. 30 – D. Lgs. 267/00 è istituito un Fondo di Ambito presso il Comune capofila che provvede ad iscriverlo in bilancio, articolandolo, in entrata ed in uscita, nelle specifiche unità elementari, secondo le modalità di cui all'art. 165, comma 12, del T.U.E.L.

Tale fondo è gestito dal Responsabile Amministrativo e Gestionale dell'Ufficio di Piano a mezzo di atti determinativi sui quali viene apposto il visto di regolarità contabile del Servizio Finanziario del Comune capofila.

Tutti i finanziamenti di cui al Fondo di Ambito sono introitati dal Comune capofila, presso la tesoreria unica, e sono gestiti dall'Ufficio di Piano per le finalità convenute e con le modalità previste dalla Convenzione per la gestione associata del PSZ.

Art. 4 – Procedure di approvazione dei Piani attuativi annuali

Le Amministrazioni firmatarie, come previsto dalle linee guida regionali, danno atto che i programmi attuativi annuali del PSZ, di cui al presente Accordo, saranno approvati dal Comitato dei Sindaci entro il termine annuale ed a seguito della disponibilità dei relativi contributi finanziari.

Art. 5 – Sistema informativo

I soggetti firmatari dell'Accordo di Programma si impegnano a coordinare, integrare, unificare gli elementi e gli strumenti informativi locali, per giungere alla costruzione di un unitario sistema di conoscenza e valutazione degli interventi sociali e socio-sanitari, avvalendosi della piattaforma SICARE già in uso presso l'ATS e di altri eventuali strumenti in uso nell'ASREM.

Art. 6 – La formazione

I soggetti firmatari dell'Accordo di Programma assumono la Formazione come valore strategico per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi previsti nel PSZ. Si impegnano, quindi, nelle loro diverse componenti a partecipare alle iniziative formative promosse e finanziate dalla Regione e a contribuire attivamente alla creazione di progetti formativi sia in ambito provinciale che distrettuale.

Art. 7 – Regolamenti.

Contestualmente al PSZ, i sottoscrittori dell'Accordo di Programma convengono di riconfermare i seguenti Regolamenti/Disciplinari approvati dal Comitato dei Sindaci :

- Regolamento servizio assistenza domiciliare sociale a favore della popolazione anziana;
- Regolamento servizio assistenza domiciliare sociale a favore della popolazione div. Abile;

- Regolamento ISEE e compartecipazione utenti al costo dei servizi;
- Regolamento servizio di trasporto a favore della popolazione diversamente abile;
- Regolamento Centri Socio Educativi;
- Regolamento Quadro Rette Strutture per Minori
- Linee guida servizi di contrasto alla violenza di genere;
- Linee guida e protocolli operativi tra ATS e Distretto Sanitario

I suddetti Regolamenti rimangono in vigore fino a nuove determinazioni del Comitato dei Sindaci, in quanto gli stessi devono essere sottoposti a revisione per adeguarli alla normativa vigente ed alle nuove esigenze operative dei servizi.

Per quanto concerne il Regolamento disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di Piano, i sottoscrittori del presente Accordo di Programma approvano lo schema allegato al Piano di Zona quale parte integrante e sostanziale.

Si riapprova, altresì, ad ogni conseguente effetto, il Regolamento di funzionamento del Comitato dei Sindaci già adottato dal Comitato dei Sindaci dell'ATS nella seduta del [REDACTED] dicembre 2020 e sempre allegato al Piano di Zona quale parte integrante e sostanziale.

Infine si riapprova il Regolamento del Tavolo di Concertazione permanente, pure allegato al Piano di Zona quale parte integrante e sostanziale.

Art. 8 – Impegni delle parti

Le Amministrazioni aderenti al presente Accordo di Programma si impegnano a realizzare – ciascuno per le proprie competenze – il sistema degli interventi e dei servizi sociali e socio-sanitari previsti nel PSZ 2020-2022 , qui allegato quale parte integrante e sostanziale, secondo i termini e modalità definiti dallo stesso, tenuto conto di quanto precisato al precedente articolo 2.

Art. 9 – Durata

Il presente Accordo ha durata biennale (essendo ormai decorso il 2020, primo anno di valenza del PSR); esso si concluderà comunque, ad avvenuta ultimazione dei programmi e degli interventi previsti nel PSZ, entro il 31 Dicembre 2022, fatte salve eventuali proroghe della vigenza del PSR e dei PSZ disposte dalla Regione Molise, .

Art. 10 – Eventuali modifiche future

Eventuali modifiche al presente Accordo di Programma sono possibili, purché concordate dai soggetti pubblici coinvolti nella realizzazione del PSZ ed approvate con le stesse modalità del presente atto.

Art. 11 - Collegio di vigilanza

Gli Enti sottoscrittori convengono di istituire il Collegio di Vigilanza di cui faranno parte tre Sindaci (o loro delegati) dei Comuni associati (ad esclusione del Comune capofila), all'uopo nominati dal Comitato dei Sindaci, con il compito di vigilare sul corretto svolgimento degli interventi previsti nel PSZ e piena facoltà di accesso agli atti del PSZ.

Il Collegio di Vigilanza, una volta riscontrata la presenza di ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell'Accordo al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi compresa la possibilità di proporre alla Regione la modifica, anche sostanziale, dei progetti.

Il Collegio di Vigilanza eserciterà funzioni di:

- controllo sul corretto adempimento degli obblighi stabiliti con l'Accordo;
- sorveglianza in relazione all'esecuzione dell'Accordo e alle esigenze dell'utenza;
- formulazione di proposte per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della struttura.

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Collegio invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.

In caso di inadempienze da parte dei soggetti partecipanti, il Collegio è competente a porre in essere gli interventi surrogatori necessari per il corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto.

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite all'attuazione, alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle rispettive funzioni costituiscono agli effetti del presente accordo, fattispecie di inadempimento.

Art. 12 - Procedimento di arbitrato

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le contestazioni che avessero a insorgere per causa od in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente, saranno demandate a termine degli artt. 806 e segg. del c.p.c. al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; in caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Campobasso ai sensi dell'articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile.

Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa si intende stabilita nel Comune capofila.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art. 13 – Recesso

Gli enti sottoscrittori si impegnano, nel caso intendano recedere dal presente Accordo, in tutto o in parte, di darne comunicazione agli altri sottoscrittori con **un anticipo non inferiore a sei mesi**, al fine di consentire ai soggetti rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi e impegni.

Art. 14 – Efficacia dell'Accordo

L'Accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione mentre sarà opponibile ai terzi dal momento dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15 – Esenzione del bollo

Il presente atto gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Allegato B art. 16 nel testo integrato e modificato dall'art. 28 D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 Agosto 1992.

Art. 16 – Registrazione

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 17 – Disposizioni conclusive

Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'Accordo di programma, di cui all'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 18- Pubblicazione

Il Comune di Campobasso – capofila trasmetterà alla Regione Molise il presente Accordo di Programma per la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione stessa.

